



COMUNE DI LONA LASES

Provincia di Trento

Via Maseri 2

38040 Lona Lases (TN)

tel. 0461 689108

comunelonalases@pec.it

www.comune.lonalases.tn.it

Codice Fiscale e P.IVA 00383060225

Prot. n. 2435

Lona-Lases, 23 giugno 2025

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) NEL CENTRO DELL'ABITATO DI LASES - MODIFICA ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 10/199, 03/2016 E 1/2018.

ORDINANZA N. 11/2025

DI DATA 23/06/2025

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/05/1997 con la quale è stata individuata una zona a traffico limitato di cui all'art. 3 e 7 del Codice della Strada, al fine di tutelare la vivibilità e la sicurezza pubblica, da attivarsi nell'abitato di Lases nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno permettendo il transito di veicoli ai soli residenti e censiti del Comune nonché agli interessati solo se muniti di opportuno permesso rilasciato dal Comune.

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 10/99 prot. 2442 di data 15/06/1999 con la quale è stato istituito il divieto di transito e di sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno sia nei giorni feriali che festivi, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 ad eccezione di alcune categorie di veicoli.

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 3/2016 prot. 2490 di data 19/05/2016 con la quale è stata modificata l'ordinanza sindacale n. 10/99.

Richiamata inoltre l'ordinanza sindacale n. 1/2018 prot. 2386 di data 28/06/2018 con la quale è stata modificata l'ordinanza sindacale n. 3/2016.

Ritenuto ora necessario istituire gli idonei provvedimenti di ordine viabilistico così da modificare la delimitazione della Zona a Traffico Limitato nonché la sua regolamentazione.

Visti:

- l'art. 5 comma 3, l'artt. 7 e 37 Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- il Vigente Statuto comunale.

ORDINA

di apportare delle modifiche alle modalità di rilascio dei permessi per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, di seguito denominata Z.T.L., ed ai veicoli che necessitano di permesso rilasciato dal Sindaco.

La Z.T.L. rimane istituita nelle aree del entro dell'abitato di Lases di seguito indicate e come da allegata planimetria:

- via principale: dall'ingresso al centro storico in direzione sud (incrocio S.P. 71) fino alla Chiesa della Visitazione di Maria;
- via degli Orti: per l'intero sviluppo della strada;
- via al Lago: per l'intero sviluppo della strada, dal centro storico fino all'incrocio con la strada proveniente dalle cave.

L'istituzione nelle predette aree del divieto di circolazione, fermata e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nonché il limite di velocità pari a 30 km/h, nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno dalle ore 00.00 alle ore 24.00 ad eccezione dei veicoli sotto elencati:

VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE:

- velocipedi, anche a pedalata assistita ai sensi dell'art. 50 del Cd.S., purché rispettino le corsie di marcia;
- veicoli comunali e degli enti erogatori di servizi pubblici (luce, telefono, gas, raccolta rifiuti urbani...) in espletamento del servizio;
- veicoli della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale;
- veicoli di pronto intervento;
- scuolabus, taxi, vetture pubbliche, di Poste Italiane Spa, Servizio Socio Assistenziale, Protezione Civile e Istituti di Vigilanza in espletamento del servizio;
- veicoli che trasportano portatori di Handicap e che espongono il relativo contrassegno;
- veicoli dei medici in visita domiciliare e del personale esercente la professione sanitaria che espongono il relativo contrassegno;

VEICOLI CHE NECESSITANO DI PERMESSO RILASCIATO DAL SINDACO:

- veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei residenti nella Z.T.L. (inclusi loro i parenti entro il secondo grado di parentela e il primo grado di affinità);
- veicoli dei soggetti che prestano assistenza a persone residenti all'interno della Z.T.L. La qualità di "soggetto che presta assistenza" dovrà essere autocertificata dalla persona residente;
- veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei proprietari di fondi o di immobili siti all'interno della Z.T.L. (inclusi loro i parenti entro il secondo grado di parentela e il primo grado di affinità);

VEICOLI CHE NECESSITANO DI PERMESSO TEMPORANEO RILASCIATO DAL SINDACO:

- veicoli impiegati in attività di cantiere e di trasporto di cose nell'ambito dei lavori che espongono in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo copia del titolo edilizio e comunque in stretta relazione al lavoro da espletare;
- veicoli delle ditte e imprese che eseguono lavori o servizi, anche di manutenzione, nell'ambito edifici e loro pertinenze siti all'interno della Z.T.L. e comunque in stretta relazione al servizio da espletare;
- veicoli non contemplati nelle precedenti casistiche in particolari ed eccezionali esigenze adeguatamente motivate.

DISPONE

L'obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la disciplina per la circolazione e la sosta dei veicoli descritta nel presente provvedimento.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Tutte le autorizzazioni rilasciate in base alle precedenti ordinanze mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza.

Per tutti gli altri aspetti la presente ordinanza entra in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che sarà posta in opera a cura del Cantiere Comunale.

Devono intendersi abrogate le precedenti ordinanze n. 10/99, n. 03/2016 e n. 1/2018 limitatamente alle parti in contrasto con la presente.

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori delle disposizioni previste dalla presente ordinanza e dal disciplinare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 6, 7 e 158 del Codice della Strada.

La circolazione (transito e sosta) al di fuori delle fasce orarie previste dall'ordinanza vengono punite con la stessa sanzione per chi accede senza autorizzazione alla Z.T.L.

Il transito in ZTL con contrassegno scaduto di validità è considerato accesso privo di autorizzazione.

E' fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo l'originale del contrassegno e, per determinate categorie di utenti, l'indicazione dell'ora di arrivo ed il luogo di intervento o l'esposizione di eventuali altre autorizzazioni.

il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione e nel disciplinare è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Codice della Strada.

La disciplina della circolazione stradale sui tratti stradali della Z.T.L. Definiti con la presente ordinanza dovrà avvenire, oltre che nel rispetto delle norme viabilistiche che definiscono i criteri di accesso alla ZTL, osservando il limite di velocità massima pari a 30 km/h.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al T.R.G.A. di Trento o al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo le modalità di cui all'art. 74 D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

INCARICA

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento ai:

- Carabinieri della Stazione di Albiano
- PAT - Servizio Trasporti Pubblici
- Consorzio Trentino Autonoleggiatori
- Vigili del Fuoco Volontari di Lona Lases
- Novareti Spa
- Set distribuzione
- Dolomiti reti Spa

Allegato: Planimetria della Zona a Traffico Limitato



IL SINDACO

Avv. Giacomelli Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N. 11/2025 "NUOVA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) NEL CENTRO DELL'ABITATO DI LASES - MODIFICA ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 10/99, N. 03/2016 E 1/2018"

